

PROTOCOLLO D'INTESA

tra



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

REGIONE
ABRUZZO



CEAM

Conferenza Episcopale
Abruzzese Molisana

per la Catalogazione dei Beni Culturali

(in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 1° febbraio 2001, in G.U. n. 56 dell'8.3.2001)

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI,

rappresentato dal Direttore regionale per i Beni Culturali ed il Paesaggio per l'Abruzzo: Dott. Arch. Roberto Di Paola e dal Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali, (I.C.C.D.), Dott.ssa Maria Rita Sanzi Di Mino

LA REGIONE ABRUZZO,

rappresentata dal Direttore Regionale per la Qualità della Vita, Beni e Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale: Dott. Gianluca Caruso

LA CONFERENZA EPISCOPALE ABRUZZESE MOLISANA (CEAM),

rappresentata da Mons. Carlo Ghidelli arcivescovo di Ortona e Lanciano per quanto di attinenza alla regione Abruzzo

VISTO l'Accordo 1° febbraio 2001 (G.U. n. 56 dell'8.3.2001), adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni, per la catalogazione dei beni culturali di cui all'art. 149, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; ed in particolare:

- **l'art.2** che individua la catalogazione quale strumento di conoscenza e di supporto alle decisioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobile e mobile presente sul territorio, nonché per la promozione e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca;
- **l'art. 3.** che prevede la costituzione in ciascun ambito regionale di un sistema informativo relativo ai beni culturali in cui vengono integrati, per le esigenze dei soggetti istituzionali che vi concorrono, i dati raccolti a livello regionale sulla base degli standard dell'I.C.C.D. e che i sistemi informativi regionali, in stretta connessione

con il sistema centrale dell'I.C.C.D. costituiscono punto di riferimento in ambito regionale per le attività di catalogazione e di documentazione;

- **l'art 6** che richiamandosi all'Intesa siglata il 13 settembre 1996 fra il Ministero e la CEI, conviene che le Regioni possano concorrere alle attività di catalogazione dei beni ecclesiastici, secondo modalità da concordare con la CEI, nel rispetto degli standard emanati dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, della integrabilità dei prodotti realizzati con il Sistema Informativo Generale e con i Sistemi Regionali e dell'armonizzazione della programmazione degli interventi di catalogazione;

VISTO il **Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** e successive modifiche (D.lgs. 24 marzo 2006 n. 156) recante il **Codice dei beni culturali e del paesaggio**, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 ed in particolare:

- **l'art. 9 (Beni culturali di interesse religioso)** dispone che :

1. *Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.*
2. *Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.*

- **l'art. 17 ((Catalogazione)**, che recita:

1. *il Ministero con il concorso delle regioni e degli altri Enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.*

2. *Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali.*
3. *Il Ministero e le Regioni, anche con la collaborazione delle Università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.*
4. *Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.*
5. *I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione.*
6. *La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.*
 - **l'art 118 (Promozione di attività di studio e ricerca), comma 1** che dispone:
“Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale”
 - **l'art.119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole)** che prevede che:
 1. *Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.*

2. *Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'Articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l'aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.*

VISTO l'articolo 5 del **Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2004**, n. 173, “**Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali**”, che al comma 4 riconosce all'I.C.C.D. funzioni di alta formazione e ricerca nel settore della catalogazione;

VISTA l'**Intesa** tra il **Ministro per i BAC** e il **Presidente della CEI** relativa alla “**Tutela dei Beni Culturali d’interesse religiosi**” appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastici, sottoscritta a Roma in data 26.01.2005 che al comma 3) recita" *l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili di cui al comma 1) costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento. A tal fine, la CEI collabora all'attività di catalogazione di tali beni curata dal Ministero; a sua volta il Ministero assicura, ove possibile, il sostegno all'attività di inventariazione promossa dalla CEI e le parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati. Per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dal presente comma, il Ministero e la CEI possono stipulare appositi accordi*";

VISTO il **Protocollo d'intesa** tra **Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)**, **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento Ricerca Innovazione ed Organizzazione (MiBAC)**, **Ente per le Nuove tecnologie, Energia e l’Ambiente** in tema di ricerca, studi e formazione nel settore della catalogazione dei beni culturali firmato il 15 marzo 2005;

VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali (in seguito Ministero) 14 gennaio 1998, Prot. N° 286/A14, in materia di catalogazione, e la circolare della Conferenza Episcopale Italiana del 26 gennaio 1998 sulle forme di collaborazione tra diocesi e Soprintendenze in relazione all'inventario ecclesiastico promosso dalle diocesi italiane e al catalogo promosso dal Ministero;

VISTA la Convenzione tra l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e la Conferenza Episcopale Italiana circa le modalità di collaborazione per l'Inventario e il Catalogo dei beni culturali mobili appartenenti ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche firmata l'8 aprile 2002;

VISTO l' "Accordo di programma discusso e ratificato in sede di Conferenza Regionale dei Capi d'Istituto", in data 14.07.1997, tra la Soprintendenza ai B.A.A.A.S. per l'Abruzzo di L'Aquila, la Soprintendenza ai Beni Archeologici per l'Abruzzo di Chieti, la Soprintendenza ai Beni Archivistici per l'Abruzzo di Pescara, gli Archivi di Stato di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e la Regione Abruzzo e gli esiti dell'incontro tenutosi a Roma, presso la sede dell'Istituto Centrale del Catalogo e Documentazione, in data 19.06.2007.

VISTA l'Intesa Istituzionale dell'Accordo di Programma Quadro tra il Governo italiano e la Regione Abruzzo del 20.12.2002;

VISTO l'impegno preso con il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.11.2001 tra Regione Abruzzo -Direzione Q.V., BB.AA.CC. - e Soprintendenza Regionale per l'Abruzzo ed in particolare di quanto previsto all'art.6 circa la stipula di un'apposita convenzione.

CONSIDERATO che l'I.C.C.D. per compiti istituzionali di cui agli artt: 12,13 e 14 del D.P.R. N 805 del 3.12.1975:

- è il referente istituzionale per la elaborazione metodologica e la pianificazione dei progetti e delle attività connessi alla catalogazione del patrimonio culturale italiano;

- **promuove e coordina** l'attività esecutiva di catalogazione, curando l'unificazione e la diffusione dei metodi attraverso:
 - a. l'elaborazione delle metodologie catalografiche;
 - b. la predisposizione degli strumenti di controllo per la validazione dei dati;
 - c. la costituzione e la gestione del Sistema Informativo del Catalogo dei Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici, Storici ed Etnoantropologici;
 - d. la realizzazione di progetti culturali con Istituzioni nazionali e internazionali.
- **è impegnato a:**
 - e. garantire la qualità delle informazioni per l'integrazione, la circolazione e la fruizione dei dati;
 - f. realizzare un sistema informativo dinamico, strutturalmente connesso agli archivi, diffusi a livello nazionale ed internazionale;
 - g. sviluppare i processi di formazione delle figure professionali preposte alla catalogazione.

VISTO l'articolo 20, comma 4, lettera t) del D.P.R. 8 giugno 2004 n. 173, “**Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali**”, che affida alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici il compito di proporre programmi in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali;

VISTA la **Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77** in ordine ai poteri e alle competenze dei Direttori regionali e dei Dirigenti della Regione Abruzzo;

VISTA la **Legge Regionale 18 giugno 1992, n. 44** così come modificata ed integrata dalla **L.R. 9 agosto 1999, n. 61** in ordine alle funzioni della Regione Abruzzo in materia di valorizzazione e promozione del Patrimonio culturale abruzzese;

CONSIDERATO che la **Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici**

dell'Abruzzo opera in coerenza col progetto di sviluppo del sistema **Sigec** che individua le Direzioni regionali dell'Amministrazione quali poli territoriali del sistema stesso in funzione del coordinamento da queste esercitato sui programmi delle Soprintendenze che, con specifici progetti, garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento delle banche dati di catalogo secondo le metodologie dell'I.C.C.D. ;

CONSIDERATO che il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali** sta realizzando il Progetto "**Portale della Cultura italiana**" quale punto di confluenza delle informazioni contenute nelle banche dati catalografiche realizzate sul territorio regionale;

**Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
la Regione Abruzzo e la CEAM**

considerando "la catalogazione strumento conoscitivo basilare per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio e per il conseguimento degli obiettivi della tutela, della gestione e della valorizzazione del territorio stesso, del patrimonio immobiliare e mobile dei musei, nonché per la promozione e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca"

convengono quanto segue:

art.1

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Abruzzo e la Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana concorrono alla costituzione del Sistema informativo Integrato Regionale per Beni Culturali e Ambientali in stretta connessione con il Sistema Informativo Generale del Catalogo dell'I.C.C.D., mettendo in atto procedure finalizzate a rendere reciprocamente disponibili i dati raccolti da ciascuna Amministrazione per gli obiettivi istituzionali della tutela, della gestione, della valorizzazione, della promozione del patrimonio regionale.

Il Sistema informativo Integrato Regionale Abruzzese (SIIRA) costituisce il punto di

riferimento in ambito regionale per le attività di inventariazione, catalogazione e documentazione del patrimonio culturale della Regione Abruzzo.

Art.2

(Uniformità di metodologie e di standard)

Il Sistema Integrato per la catalogazione dei beni culturali e ambientali dell'Abruzzo,(SIIRA) nelle sue articolazioni, pur mantenendo le specificità delle singole banche dati, concorre alla costituzione del Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGEC), garantendo :

- il rispetto degli standard di catalogazione dell'I.C.C.D.;
- un livello di integrazione degli archivi definito dalla normativa del formato di trasferimento ai diversi livelli di ricerca (inventario, precatalogo, catalogo), che consente lo scambio dei dati secondo il formato convenzionale definito dall'I.C.C.D. (qualunque sia lo strumento di data entry utilizzato);
- l'accordo sulle terminologie da adottare, attraverso la definizione di liste terminologiche comuni o di tabelle di concordanza tra diverse liste terminologiche.
- Il rilevamento di dati connessi a specifiche esigenze ecclesiastiche di pertinenza esclusiva degli archivi ecclesiastici;
- la disponibilità, in sede di " tavolo di coordinamento tecnico regionale", di cui al successivo art.7, a concordare eventuali interoperabilità o semplici accessi alle rispettive banche dati in ambienti web.

Art.3

(Cooperazione nelle iniziative di catalogazione)

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Abruzzo e la Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana , nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle indicazioni date dalla Commissione tecnica paritetica nazionale, si impegnano a promuovere le attività di catalogazione dei beni culturali della Regione Abruzzo finalizzate alla tutela,

alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale attraverso:

- a** - la definizione di programmi di catalogazione coordinati sul territorio regionale;
- b** - l'incremento, anche attraverso la definizione ed attuazione di progetti comuni, delle attività di digitalizzazione degli archivi cartacei esistenti in ambito regionale, secondo gli indirizzi indicati dall'I.C.C.D. di cui all'Allegato " A" e le indicazioni fornite in sede di Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana nella seduta del 3.03.2003 (allegato B);
- c**- la realizzazione di una carta tecnica dei beni culturali della Regione Abruzzo che utilizzi gli strumenti della georeferenziazione informatica;
- d** - la promozione delle attività di formazione del personale addetto alla catalogazione;
- e** - la reciproca informazione sulle attività programmate e realizzate inerenti la catalogazione, ivi compreso lo scambio dei dati catalografici raccolti;
- f** - l'attivazione di specifici accordi per le medesime finalità con ulteriori soggetti coinvolti, quali Enti Ecclesiastici, Enti Locali, Università ed Istituti di ricerca.

Art.4

(Appartenenza e utilizzo dei dati)

1. Il Ministero, la Regione Abruzzo e la CEAM, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2 e quanto specificato nell'Allegato "A" punto 5) in materia di diritto d'autore e di proprietà , conservano comunque ciascuno la piena titolarità dei rispettivi sistemi informativi e dei dati prodotti, l'esclusiva competenza di gestire, definire o integrare la schede di catalogazione ed organizzazione dei relativi dati, nonché la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.
2. Saranno considerati di proprietà comune i dati prodotti con investimenti e interventi comuni.
3. Al fine di consentire lo scambio dei dati e delle informazioni rispettivamente gestite, il

Ministero, la Regione e la CEAM convengono di mantenere, nei limiti previsti dalla legge e dal presente protocollo d'intesa, il diritto reciproco di accesso gratuito ai dati catalogati per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

4. Il Ministero rende, conseguentemente, disponibili gratuitamente alla Regione e alla CEAM i dati e le notizie contenuti nel catalogo nazionale.

5. La Regione, a sua volta, rende disponibili gratuitamente al Ministero e alla CEAM i dati e le notizie contenuti in tutti gli archivi afferenti al Catalogo regionale dei beni culturali.

6. La CEAM, a sua volta, rende disponibili gratuitamente al Ministero e alla Regione i dati e le notizie contenuti in tutti gli archivi afferenti al Catalogo regionale dei beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.

7. Qualsiasi utilizzo dei dati che non sia compreso nelle competenze istituzionali proprie di ciascuna Amministrazione deve essere preventivamente autorizzato; in tali casi, la disponibilità dei dati potrà essere concessa, anche a titolo oneroso, previo accordo tra le stesse Amministrazioni; è comunque concessa a titolo gratuito la disponibilità di dati raccolti ed elaborati con il concorso finanziario di una delle tre parti intervenute nel presente protocollo.

8. Nei rapporti con i terzi, le Parti, ove ritenuto possibile nel rispetto del diritto d'autore, della sicurezza dei beni e della tutela della riservatezza, si impegnano a favorire l'accesso gratuito ai dati catalogati da parte degli utenti che contribuiscano ad alimentare il sistema dei dati, nonché da parte delle amministrazioni pubbliche che abbiano esigenza di conoscere i dati per finalità istituzionali (a titolo esemplificativo, Azienda del Demanio, Istituto Centrale del Restauro, etc).

Art.5

(Verifica scientifica e validazione dei dati)

Le Parti sono responsabili della validazione dei dati di rispettiva competenza; è competenza dell'I.C.C.D. la validazione finale dei dati ai fini della costituzione del Sistema Informativo

del Catalogo Generale.

Le attività di verifica scientifica e validazione saranno effettuate sulla base di metodologie e modalità concordate e individuate in riferimento agli standard definiti a livello nazionale.

Per quanto attiene al settore lessicale e terminologico (normalizzazione del linguaggio), le Parti garantiscono il costante accordo sui vocabolari e dizionari.

A tal fine i nuovi termini risultanti dall'attività di catalogazione condotta in ambito regionale faranno riferimento ai vocabolari e dizionari diffusi a livello nazionale.

Al fine di assicurare la qualità e la validità dei dati raccolti, le Parti s'impegnano a garantire l'allineamento dei dati di rispettiva competenza rispetto ad eventuali modifiche e aggiornamenti operati nel tempo sui dati stessi.

Art.6

(Fruizione dei dati)

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Abruzzo e la CEAM s'impegnano a promuovere la diffusione in rete dei dati del Sistema Informativo Integrato Regionale ai fini della valorizzazione del patrimonio regionale ed in un'ottica di pubblico servizio anche attraverso l'accessibilità a siti specifici quali il "Portale Cultura Italiana" e "Portale Cultura Abruzzo" che ne garantiscono la visibilità, fatte salve le seguenti condizioni:

- rispetto delle esigenze di tutela per i beni soggetti a rischio;
- rispetto dei diritti di privacy e dei diritti di riproduzione/pubblicazione per i beni che non siano di proprietà pubblica.

A tal fine sarà garantita la gestione della sicurezza degli accessi in funzione dei diversi profili di utenza.

I soggetti sottoscritti verificheranno inoltre le modalità tecniche per la eventuale realizzazione di un comune ambiente web per la pubblicazione dei dati su scala regionale.

Art. 7

(Tavolo di coordinamento tecnico regionale)

Al fine del conseguimento degli obiettivi descritti all'art. 1 e in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo del 1° febbraio 2001 citato in premessa, allo scopo di definire specifiche modalità attuative e adeguati assetti organizzativi e operativi, nonché per armonizzare i programmi di catalogazione, è istituito presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e il Paesaggio per l'Abruzzo, il Tavolo permanente di coordinamento tecnico regionale, con la partecipazione paritetica dei soggetti firmatari del presente accordo.

Art. 8

(Durata e tempi di realizzazione)

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale ed è rinnovato automaticamente salvo richiesta formale della volontà di modifica esplicitata da almeno due parti firmatarie.

Il suddetto atto amministrativo andrà corredato di un'intesa tecnica per la catalogazione dei Beni Culturali.

Tre mesi prima della scadenza le parti valuteranno le attività adottando gli opportuni eventuali provvedimenti.

L'Aquila, lì

- per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

Il Direttore regionale per i Beni e le Attività Culturali e il Paesaggio per l'Abruzzo

Dott. Arch Roberto di Paola

Il Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali

Dott.ssa M.Rita Sanzi Di Mino

- per la Regione Abruzzo

Direttore Regionale per la Qualità della Vita, Beni e Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale:

Dott. Gianluca Caruso

- per La Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana:

Il Responsabile CEAM

S.E. Mons. Carlo Ghidelli